



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
INIZIATIVA DI GOVERNO E SOCIETÀ

Istituto Comprensivo GROSSETO 2

Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto

Centralino: tel. 0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533

E-mail: gric829001@istruzione.it Posta certificata: gric829001@pec.istruzione.it

Sito web: www.comprensivo2.gr.it

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

A.S. 2025/2026

STOP BULLYING

1. Premessa e finalità

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo rappresentano oggi una delle principali sfide educative per la scuola. Negli ultimi anni, il loro impatto si è intensificato, coinvolgendo fasce di età sempre più giovani e assumendo forme spesso subdole, che sfuggono alla rilevazione immediata.

In particolare, il cyberbullismo, favorito dall'anonimato e dalla pervasività degli strumenti digitali, è in costante crescita e può avere gravi conseguenze sul benessere psicologico e relazionale delle studentesse e degli studenti. L'impatto psicologico sulle vittime, in alcuni casi, può risultare così grave da impedire una sana definizione dell'identità personale e compromettere i processi di socializzazione, incidendo sulla costruzione di una rete sociale adeguata a superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Per prevenire adeguatamente azioni di bullismo e cyberbullismo, è necessario che la scuola operi con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo simultaneo delle competenze socio-affettive e digitali delle studentesse e degli studenti.

Lo sviluppo delle competenze affettivo-relazionali risulta di primaria importanza perché, come ricordato nelle nuove "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo" del 2021, il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, per cui prevenire tali fenomeni vuol dire anzitutto operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza.

"Per questa ragione, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio."

Al contempo, risulta fondamentale la promozione di un'educazione civica digitale. Le bambine e i bambini, le adolescenti e gli adolescenti, infatti, trascorrono gran parte del loro tempo in Rete, pur non possedendo le conoscenze e le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, per utilizzare in maniera consapevole e responsabile gli strumenti tecnologici e per sfruttarne, senza rischi, i vantaggi ai fini dell'apprendimento e della crescita personale.

L'Istituto Comprensivo Grosseto 2, in linea con quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione e dalle Linee di Orientamento 2021, intende adottare un approccio integrato che unisca **prevenzione, educazione e gestione delle emergenze**. Il presente Protocollo si propone pertanto di:

- garantire il riconoscimento tempestivo e la gestione efficace dei casi di bullismo e cyberbullismo;
- favorire un clima scolastico fondato sul rispetto, sulla solidarietà e sull'inclusione;
- sensibilizzare l'intera comunità scolastica all'inaccettabilità di comportamenti aggressivi e discriminatori;
- supportare le vittime e responsabilizzare gli autori, promuovendo percorsi educativi e riparativi;
- coinvolgere famiglie, studenti/sse, personale scolastico e territorio in un'azione educativa condivisa e coordinata;
- costruire un sistema di rete che unisca scuola, servizi territoriali, forze dell'ordine e associazioni.

Il Protocollo si integra con il Regolamento d'Istituto e si rivolge a tutta la comunità educante, con l'obiettivo di trasformare la scuola in un ambiente sicuro e responsabile, dove ciascuno possa esprimersi nel rispetto dell'altro.

2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

2.1 Il **bullismo** è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale e/o psicologico; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

2.2 Gli attori del bullismo

IL BULLO

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo

LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo –Sensibile-Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe



GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime

2.3 Il Cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO**, che pervade anche e soprattutto la dimensione privata, senza limiti temporali e spaziali;
- **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE**, che non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO** (si pensi alla velocità con cui può essere divulgato e visualizzato un videoclip);
- **ANONIMATO DEL BULLO** che, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima.

2.4 Le forme di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono:

Tipo	Descrizione
Flaming	Litigi online con toni provocatori e offensivi.
Harassment	Molestie ripetute tramite messaggi, e-mail, telefonate mute.
Cyberstalking	Persecuzione continua e minacciosa.
Denigration	Diffusione di false informazioni o contenuti offensivi.
Impersonation	Furto di identità per inviare messaggi o pubblicare contenuti dannosi.
Exclusion	Esclusione deliberata da chat, giochi online o gruppi.
Sexting	Invio e diffusione non consensuale di immagini intime.
Happy slapping	Ripresa e diffusione di aggressioni fisiche.



3. Conseguenze psicologiche

Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare.

L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per queste ragazze e questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nelle bambine e nei bambini, nelle adolescenti e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata a superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Tra le problematiche psicologiche che più frequentemente emergono in chi è oggetto di bullismo e cyberbullismo ci sono: disturbi d'ansia, disturbi depressivi e disturbi psicosomatici.



4. DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo le/gli studenti/sse della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti/sse, compagni/e di classe o di Istituto conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo possono essere raccontate ad altri/e studenti/sse della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa – scuola o scuola – casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24h su 24h.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare la vittima nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo con azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO



5.1. CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei);
- Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.);
- Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.);
- Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.);
- Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

5.2. CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l'articolo 2048, risponde:

- Il genitore: *culpa in educando* e *culpa in vigilando*;
- La scuola: *culpa in vigilando*.

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla *culpa in vigilando*, ma non dalla *culpa in educando*.

5.3. CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet.

Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all'accesso alla neutralità della rete, all'inviolabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy. La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di **principi generali**, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul **web**.



5.4 DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 15 MARZO 2014 E SUE INTEGRAZIONI E MODIFICHE

La Direttiva indica Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

5.5. STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA – MODIFICATO DAL DPR 21 NOVEMBRE 2007, N. 235

5.6 DIRETTIVA DEL 16-10-2006. LINEE DI INDIRIZZO SULLA CITTADINANZA DEMOCRATICA E LEGALITÀ.

6. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Il Ministero dell'Istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.

Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.

- **Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 16/2007**

“Linee di indirizzo generale e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”

La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare nelle studentesse e negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

- **Legge 107/2015**

“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”

Ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali nelle studentesse e negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal **Piano nazionale scuola digitale (PNSD)**.

- **Legge 71/2017**

Ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. La legge indica azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- **Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021**



“Linee Guida per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo”

Suddette Linee Guida consentono a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l’ausilio di nuovi strumenti.

- **Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)**

7. La Legge 71/2017: il cyberbullismo e le responsabilità della comunità educante

Nel maggio del 2017, il Parlamento Italiano ha approvato una legge in materia di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, la quale, in linea con gli esperti internazionali, definisce il cyberbullismo come:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Oltre a definire la condotta rientrante nel provvedimento contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo, quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l’educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia vittime che responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscuramento del contenuto web

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l’ISP non avesse informato l’utente entro 24h di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.

Il ruolo della scuola

La scuola contribuisce alla prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Ogni Istituto scolastico dovrà inoltre individuare un referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.

Il ruolo del Referente

Al referente è stato attribuito il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto



al cyberbullismo.

Attesa la delicatezza e, al tempo stesso, la complessità del ruolo del referente, si ritiene necessaria una formazione interdisciplinare, con relativi successivi aggiornamenti, diretti ad offrire una preparazione di base in tema di diritto, informatica, psicologia e pedagogia. Fondamentale sarà per il referente una forte attitudine nelle capacità relazionali, di ascolto con un approccio empatico.

Sotto il profilo della responsabilità occorre rilevare che la norma non prevede responsabilità particolari o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali. Il referente, quindi, così come l'insegnante e come ogni altro Pubblico Ufficiale, è obbligato a riferire all'autorità giudiziaria notizie di reato di cui venga a conoscenza durante la propria attività. Infatti, durante la loro attività assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale ex art. 357 c. p. rappresentando la pubblica amministrazione.

Il ruolo del Dirigente Scolastico

Al Dirigente che sia venuto a conoscenza di atti di cyber- bullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell'illecito.

Il ruolo del questore

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore da cui non sia stata proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Il ruolo del MIUR

Il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto. Sarà disposto, inoltre, un percorso formativo del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo delle studentesse e degli studenti e di ex studenti/sse in attività di *peer-education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

Il ruolo della Polizia Postale e delle Associazioni Territoriali

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

La Presidenza del Consiglio

La Presidenza del Consiglio istituisce un tavolo tecnico con i compiti di redigere un piano d'azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. È previsto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.



8. LE RESPONSABILITA' GIURIDICHE

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) **Culpa del Bullo Minore;**
- b) **Culpa in educando e vigilando dei genitori;**
- c) **Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.**

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile *se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere*. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di aver adottato "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

In particolare:

- il dirigente scolastico:
 - adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
 - prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
 - favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i



presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un/una docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

➤ **il referente d'istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo:**

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, alle studentesse e agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari e dibattiti finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day";
- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti/sse.

➤ **il consiglio d'istituto:**

- approva e adotta il "Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo";
- qualora a scuola si verificassero azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello/a studente/ssa - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

➤ **il collegio dei docenti:**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

➤ **il consiglio di classe/team docenti:**

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo delle studentesse e degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la



presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;

- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

➤ **i/le docenti:**

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età delle alunne e degli alunni;

- potenzia le abilità sociali nei bambini e nelle bambine e/o nei ragazzi e nelle ragazze;

- organizza attività, incontri, riunioni con alunni/e e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;

- informa le alunne e gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per le ragazze e i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

➤ **i genitori:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e delle ragazze, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno/a studente/ssa, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;

- conoscono lo Statuto degli studenti e delle studentesse, conoscono e sottoscrivono il Patto di corresponsabilità;

- conoscono il Regolamento d'Istituto e le sanzioni in esso previste per i casi di bullismo e cyberbullismo.

➤ **gli alunni:**

- sono coinvolti/e nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri/e studenti/sse;

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;

- non è loro consentito, durante le attività didattiche in presenza e/o in remoto, riprendere e/o acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, neanche per finalità didattiche;

- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, neanche per finalità didattiche;

- la divulgazione del materiale acquisito per attività didattica è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque solo dopo che i genitori o i legali tutori abbiano sottoscritto la relativa liberatoria e sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- sono tenuti/e a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.



9. Novità delle “Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”

Le Linee di Orientamento 2021- in continuità con il documento del 2017 e del richiamo degli interventi prefigurati nella citata L.71/2017 – nel rispetto del principio di autonomia organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.

Si indicano di seguito, in estrema sintesi, i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017:

♦ **Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.**

Tra gli strumenti utili e le buone pratiche rientrano: **formazione del personale scolastico**, nomina e formazione di almeno un **referente** per le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promozione di un **ruolo attivo delle studentesse e degli studenti**, nonché ex studenti/sse in attività di *peer education*, previsione di **misure di sostegno e rieducazione** dei minori coinvolti, **sviluppo delle competenze digitali delle studentesse e degli studenti**, finalizzato ad un uso critico e consapevole dei *social network* e dei media, come declinato dal “Piano Nazionale Scuola Digitale”, **promozione di un’educazione alla cittadinanza digitale**, come indicato nella L. 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.

♦ **Focus sul progetto “Safer Internet Centre-Generazioni Connesse”.**

Il progetto promuove un uso sicuro e positivo del web e mira a **incentivare strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo un uso consapevole degli strumenti digitali** con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui attività di formazione mirate alla realizzazione di un’*e-Policy* d’Istituto e attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con *partner* istituzionali per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

♦ **Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo).**

La formazione sulla piattaforma Elisa può essere estesa a tutti i docenti. Al lavoro di **prevenzione e intervento** sono necessariamente associate anche **attività di rilevazione e monitoraggio**, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati.

♦ **Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, suddivise, a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”.**

Tra le **azioni “prioritarie”** rientrano: la valutazione delle studentesse e degli studenti a rischio e l’osservazione del disagio, la formazione del personale docente sulla piattaforma ELISA, attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti/sse, famiglie e personale ATA sui temi del Regolamento e delle procedure adottate dal Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Tra le **azioni “consigliate”** rientrano: attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola, promozione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito dal personale specializzato (anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali), costituzione di gruppi di lavoro, sviluppo parallelo dell’”educazione civica” e dell’”educazione digitale”.

♦ **Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi.**

La prevenzione deve articolarsi su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale:** mira a promuovere un clima positivo improntato sul rispetto e sul senso di comunità mediante attività curriculari incentrate sul tema;
2. **Prevenzione secondaria o selettiva:** mira ad intervenire, in maniera strutturata, su gruppi a



rischio per risolvere situazioni di disagio;

3. **Prevenzione terziaria o indicata:** mira a mettere in atto interventi rivolti a fasce della popolazione in cui il problema è già presente in stato avanzato. In questi casi le azioni specifiche devono essere rivolte a singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.

- ♦ **Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;**

Gli Istituti possono prevedere la costituzione di un **Team antibullismo** costituito da: DS, referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, animatore digitale e da altre professionalità presenti all’interno della scuola, come psicologi, pedagogisti e operatori socio-sanitari. Altrettanto importante può essere la costituzione di un **Team per l’Emergenza**, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

- ♦ **Suggerimenti di protocolli di intervento per un primo esame dei casi di emergenza;**
- ♦ **Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;**
- ♦ **Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;**
- ♦ **Condivisione di un modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.**



10. LE AZIONI DELLA SCUOLA

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” (<https://www.piattaformaelisa.it/> formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze. La “Piattaforma ELISA” propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi di seguito sintetizzate:

1. Prima fase: presa in carico e valutazione del caso

- Informazione immediata al Dirigente scolastico.
- Analisi e valutazione del fatto.
- Soggetti responsabili: Dirigente scolastico.
- Soggetti coinvolti: Team antibullismo/cyberbullismo.
- Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti e i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro).

2. Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

- Soggetti responsabili: Dirigente scolastico e docenti del Consiglio di classe.
- Altri soggetti coinvolti: Team anti bullismo/cyberbullismo.

Se i fatti sono confermati: esistono prove oggettive, si stabiliscono le azioni da intraprendere sulla base delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3. Terza fase: azioni e provvedimenti


Se i fatti sono confermati:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del/la docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
2. Comunicazione ai genitori del bullo e/o cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.
4. Eventuale **avvio della procedura giudiziaria:** denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte).
5. ***Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti:*** segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4. Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto.
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.



1. PRIMA SEGNALAZIONE

La **prima segnalazione** ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Può avvenire in forma “diretta” attraverso la segnalazione ad un docente di riferimento della classe nel corso di un colloquio oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione “protetta”, attraverso l'utilizzo della *SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE* (allegato 1) che è scaricabile dal sito della scuola (sezione bullismo e cyberbullismo) e in allegato a questo protocollo. Il modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori, ...) e dovrà essere consegnato *brevi manu* presso l'Ufficio Alunni o inviato alla mail della scuola.

La **prima segnalazione** viene presa in carico dal Team Antibullismo e non è detto che la stessa corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo.

Il Team Antibullismo attiva un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.



2. VALUTAZIONE APPROFONDITA

Nel più breve tempo possibile dal momento della ricezione del modulo di segnalazione, il Team Antibullismo mette a calendario dei colloqui con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori...).

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo/prevaricatore;
- possibile colloquio con i bulli/prevaricatori insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i-prevaricatore/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i-prevaricatore/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie e tempi d'intervento.

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte nella SCHEMA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA (allegato 2)<

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO	DOVE
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none">- informazioni sull'accaduto;- tipologia e gravità dei fatti;- informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo (presunto bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del presunto bullo e della presunta vittima);- livello di sofferenza della presunta vittima;- caratteristiche di rischio del presunto bullo	Viene effettuata dal Team Antibullismo (almeno due componenti) attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione diretta o attraverso il modulo	<ul style="list-style-type: none">- Se i fatti di cyberbullismo avvengono fuori dal contesto scolastico ma:<ul style="list-style-type: none">- vengono riportati da uno o più alunni;- hanno attinenza diretta/indiretta con la scuola;- il Team si attiva per quanto di competenza della scuola e anche in un'ottica educativo-formativa di tipo olistico.- Vengono informati:<ul style="list-style-type: none">- il consiglio di classe;- i genitori;- le/gli alunne/i coinvolti;- le autorità competenti

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico di base, servizi sociali del territorio, altri...)



Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<div><div>GRIC829001 - ADDB93C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006141 - 17/05/2025 - II.1 - I</div><div><ul style="list-style-type: none">- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);- assicurare la riservatezza.</div></div>	<div><div><ul style="list-style-type: none">- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimere la sua versione dei fatti;- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;- non entrare in discussioni;- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, si procede al colloquio di gruppo;- assicurare la riservatezza.</div><div>Colloquio di gruppo con i bulli</div><div><ul style="list-style-type: none">- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.</div></div>
<div><div>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte (a seguito di parere positivo dello psicologo) e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</div><div><ul style="list-style-type: none">- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il consiglio di classe e degli esperti intervenuti nella gestione del caso.</div></div>	



Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe; anche in questa circostanza procederà sentito il parere del consiglio di classe e degli esperti intervenuti.

3. SCELTA DELL'INTERVENTO

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
<div>Codice verde</div>	<div>Codice giallo</div>	<div>Codice Rosso</div>
Situazione da monitorare con interventi di prevenzione e formazione nelle classi da parte del personale docente e/o esperti esterni.	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Intervento di emergenza con supporto della rete (es. attivazione, in accordo con la famiglia, di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici)

Sulla base di quanto rilevato:

- se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);
 - se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team Antibullismo deciderà quali azioni intraprendere.
- Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità in un'ottica di giustizia riparativa.


CODICE VERDE

approccio educativo con la classe


Insegnanti di classe



CODICE GIALLO



CODICE ROSSO





Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE VERDE)** significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE GIALLO)** significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE ROSSO)** significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica)
	2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
	4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

3. LA GESTIONE DEL CASO

Una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza), il Team per le emergenze, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale;
- gestione della relazione;
- coinvolgere la famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Il Team per le emergenze, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, valuterà quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà (non necessariamente i membri del Team).



3.1 APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

L'approccio educativo con la classe può avere uno o entrambi i seguenti obiettivi:

- affrontare direttamente l'accaduto con la classe;
- sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno generale.

Per aumentare la consapevolezza relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, alle emozioni implicate e all'importanza del ruolo degli spettatori passivi, si possono analizzare insieme ai ragazzi alcuni stimoli di approfondimento di tipo letterario o video oppure si possono utilizzare tecniche di rielaborazione come il *brainstorming* o il *role playing*.

Il Team per le emergenze coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento.

L'**approccio educativo con la classe** è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un **livello di rischio** oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso una azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

3.2 INTERVENTO INDIVIDUALE CON IL BULLO E CON LA VITTIMA

L'**intervento individuale** prevede la gestione del caso di bullismo o cyberbullismo coinvolgendo direttamente il bullo e la vittima. Soppesando attentamente le risorse a disposizione e le caratteristiche della situazione il Team per le emergenze può usare i seguenti strumenti:

con il BULLO	con la VITTIMA
colloquio di responsabilizzazione; intervento psico-educativi (con lo psicologo); sanzioni disciplinari.	colloquio di supporto; intervento psico-educativo (con lo psicologo).

Con gli studenti che hanno agito un comportamento prepotente l'**intervento individuale** ha la funzione di dare un supporto per:

- preoccuparsi per le conseguenze delle proprie azioni;
- rispettare i diritti dell'altro;
- controllare la propria rabbia ed impulsività;
- potenziare le competenze emotive e abilità empatiche;
- trovare modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.

Con le studentesse e gli studenti che hanno subito un comportamento prepotente l'intervento individuale ha la funzione di dare un supporto per:

- essere più assertivi;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- dar fiducia che il bullismo possa essere risolto.

L'**intervento individuale** è raccomandabile quando la **valutazione approfondita** fatta dal Team Antibullismo evidenzia un "**livello sistematico** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" o un "**livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione".



3.3 GESTIONE DELLA RELAZIONE

La strategia di intervento di **gestione della relazione** ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. Nella **gestione della relazione** ci sono due metodi principali:

- il **metodo della mediazione**;
- il **metodo dell'interesse condiviso**.

Il **metodo della mediazione** è un tipo di approccio che permette di arrivare con successo alla risoluzione costruttiva del problema, esplorando le cause del conflitto e promuovendo una soluzione condivisa da entrambe le parti. Prevede di preparare gli studenti, attraverso colloqui individuali, ad un incontro condiviso finalizzato a trovare una soluzione di soddisfazione reciproca. In mancanza di un mediatore molto esperto (es. psicologo scolastico) è preferibile che siano presenti due mediatori per rendere più efficace questo tipo di intervento.

Il **metodo dell'interesse condiviso** utilizza un approccio non punitivo, ma riparatorio con gruppi di studenti sospettati di aver messo in atto prepotenze verso altri e può prevedere anche il coinvolgimento dei potenziali spettatori. Ci si aspetta che il contrasto alle dinamiche di prevaricazione sia importante non solo per la vittima ma per tutto il gruppo.

3.4 COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

L'articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: "1. *Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo*". Dunque, quando la **valutazione approfondita** del Team per le emergenze abbia evidenziato in maniera inequivocabile un **livello sistematico** oppure un **livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione, il dirigente deve necessariamente e tempestivamente attivare un coinvolgimento della famiglia. A seconda del caso specifico la famiglia può essere coinvolta a livello informativo sia perché è fonte di informazione rispetto all'accaduto, sia per essere informata dei fatti di cui potrebbe non essere a conoscenza. Un altro livello di coinvolgimento consiste poi nel rendere la famiglia parte del processo di risoluzione della situazione e di gestione del caso. Il Team può chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare o di monitorare i cambiamenti nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

3.5 SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la **valutazione approfondita** ha evidenziato un **livello di urgenza**);
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento.

I ragazzi e le ragazze, che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo, possono commettere reati che vanno segnalati alle autorità competenti. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente



rilevanti in questi casi sono: molestia (art.660 cp), diffamazione (art.595 cp), minaccia (art.612 cp), estorsione (art.629 cp), percosse (art.581 cp) e/o lesioni (art.582 cp), istigazione al suicidio (art.580 cp), violenza sessuale di gruppo (art.609 cp), detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater cp), atti persecutori (art.612 bis cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

Il Progetto Generazioni Connesse – Safe Internet Center Italy, coordinato dal MIUR, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani e mette a disposizione (<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>) due servizi utili per **insegnanti, genitori, ragazzi e bambini**: il servizio HELP LINE e il servizio HOT LINE.

HELP LINE: la linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

HOT LINE: Il servizio hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children.

4. MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il **monitoraggio** per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

È necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si usa il SCHEMA DI MONITORAGGIO (allegato 3).

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del consiglio di classe, il referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo	Monitoraggio a breve termine e a lungo termine

11. INFRAZIONI DISCIPLINARI



Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.



- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Premesso che la Scuola adotta misure e atteggiamenti di prevenzione, comprensione, cure e guida, non appare superfluo fissare, come previsto dall'art.328, c.7, T.U.297/94, sanzioni disciplinari da irrogarsi solo dopo aver esperito ogni tentativo improntato alla saggezza educativa e tenuto conto del tipo di infrazione commessa. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione.

Le sanzioni applicabili, presenti anche nel Regolamento d'Istituto, sono le seguenti:

- a) AMMONIZIONE:** Richiamo verbale irrogato dall'Insegnante;
- b) AVVERTIMENTO scritto:** annotato sul registro elettronico; è inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell'alunno. Può infliggere tale sanzione anche il Dirigente Scolastico.
- c) Prima CENSURA:** Richiamo scritto annotato sul registro elettronico e da comunicare ai genitori, che devono darne riscontro. Viene irrogato dal docente presente.
- d) Seconda CENSURA:** Richiamo scritto annotato sul registro di classe da comunicare ai Genitori, che devono darne riscontro. Viene irrogato dal Dirigente Scolastico su segnalazione verbale o scritta dei docenti di classe.
- e) ESCLUSIONE** da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea (relativa all'anno scolastico durante il quale si sono verificati i fatti) da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche ivi compresi i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche per quegli allievi e quelle allieve che reiterano comportamenti scorretti, tali da essere sanzionati con un numero di note disciplinari pari o superiori a cinque.
- f) ALLONTANAMENTO temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:** tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. "Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'allievo è consentito iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola" (dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, art. 4, comma 10) o a cambiare sezione.
- g) ALLONTANAMENTO temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni:** tale sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto se ne ricorrono le condizioni, come previsto dal regolamento della disciplina. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la Scuola promuove, in



coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilità ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

h) ALLONTANAMENTO dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, e atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

i) ESCLUSIONE dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi: nei casi più gravi di quelli già indicati precedentemente il Consiglio di Istituto può disporre dell'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di licenza conclusiva del corso di studi.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti f), g), h), i) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello/a studente/essa.



12. Modulistica

12.1 Scheda di prima segnalazione da parte dei docenti



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
FORLILPSI
DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE,
LINGUE, INTERCULTURA,
LETTERATURE E PSICOLOGIA

La scheda di prima segnalazione dei casi di bullismo e di cyberbullismo

Nome del membro del team che compila lo screening: __ Data: ____ / ____ / ____

Scuola ____

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- a. ☐ La vittima, nome: _
- b. ☐ Un compagno della vittima, nome: _
- c. ☐ Padre/madre della vittima, nome: _
- d. ☐ Insegnante, nome: _
- e. ☐ Altri: _____

3. Vittima,	nome: _____	classe: _____
Altre vittime	nome: _____	classe: _____
Altre vittime	nome: _____	classe: _____

4. Il bullo o i bulli

Nome: _____ classe: _
Nome: _____ classe: _
Nome: _____ classe: _

5. Che tipo di episodi si sono verificati? Fornire esempi concreti:

6. Quante volte si sono verificati tali episodi?



12.2. Scheda di segnalazione del Dirigente ad altre autorità competenti (Forze di Polizia/Autorità giudiziaria)



Ministero dell'istruzione

Il MI propone questa scheda fac-simile nelle "Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".

In caso di reale necessità, il modulo andrà compilato dal Dirigente scolastico secondo le procedure adottate dall'istituzione scolastica.



ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

Indirizzo:

Telefono:

Dirigente Scolastico:

Referente:

GRIC8290001 - ADP093C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006141 - 17/05/2021 - II.1 - I



Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LOGO DATA

FIRMA

Il Dirigente scolastico

GRIC829001 - ADDB93C - REGISTRO PROTOCOLLO - 000641 - 17/05/2025 - II.1 - I



12.3. Questionario di Olweus per la rilevazione in classe di comportamenti a rischio

Il questionario, elaborato dallo psicologo Dan Olweus negli anni '80, è uno strumento utile a rilevare la presenza di comportamenti di bullismo e corrispondente vittimismo. Può essere utilizzato dalla quarta elementare alla terza media.

PARTE PRIMA	SPESSE	QUALCHE VOLTA	MAI
1 - Mi è capitato di essere preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato			
2 - Sono stato intimidito o minacciato			
3 - Mi è capitato di essere umiliato			
4 - Sono stato picchiato, spinto o aggredito fisicamente e non sono riuscito a difendermi			
5 - Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo e non sono riuscito a difendermi adeguatamente			
6 - Oggetti di mia proprietà sono stati danneggiati, rubati, nascosti, sparsi in giro...			
7 - Durante i momenti di interazione libera con i compagni (intervallo, mensa...) mi capita di restare da solo			
8 - Nei giochi di squadra mi capita di essere scelto per ultimo			
9 - Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...), mi sento più sicuro se sto vicino ad un adulto			
10 - Mi sento depresso, un po' giù di morale			
11 - Sento che mi viene da piangere			
12 - Mi sento ansioso, insicuro e mi è difficile parlare in classe			
13 - A scuola ultimamente vado meno bene			



PARTE SECONDA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1 - Mi è capitato di prendere in giro i compagni o ridicolizzarli anche pesantemente			
2 - Ho intimidito o minacciato qualche compagno			
3 - Ho umiliato o "comandato a bacchetta" qualche compagno			
4 - Ho picchiato, spinto o aggredito fisicamente qualche compagno			
5 - Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo			
6 - Ho danneggiato, rubato, sparso in giro, nascosti oggetti di altri compagni			
7 - Me la sono presa con uno o più compagni più deboli di me			
8 - Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...) ho isolato qualche compagno			
9 - Ho diffuso voci non vere sul conto di qualche compagno			
10 - Ho provocato di proposito insegnanti o bidelli			

Lettura del questionario

Il questionario per gli studenti ci offre importanti indicatori di comportamenti prevaricatori e di situazioni di vittimizzazione.

Tali indicatori non devono essere considerati come spie univoche di fenomeni di bullismo, ma soprattutto stimolare l'adulto ad una maggiore attenzione educativa.

I comportamenti ai quali prestare attenzione sono quelli che dallo scherzo conducono all'umiliazione, alla prepotenza, per sfociare magari, più avanti, nell'illegalità.

Occorre quindi:

- Monitorare lo scherzo per prevenire gli eccessi;
- Individuare i limiti di rispetto per impedire che lo scherzo si trasformi in umiliazione o prepotenza;
- Individuare i limiti passati i quali dall'umiliazione/prepotenza si entra nel circuito del reato vero e proprio.

L'area calda di intervento è soprattutto relativa alle prime fasi (prevenzione).

Va da sé che se il bullismo è già configurato, occorre certamente provare a contrastarlo.



NEL QUESTIONARIO

La **parte prima** si riferisce al contesto di **vittimizzazione**.

Gli indicatori 1-6 sono **PRIMARI**, ovvero rappresentano indici marcati di rischio per la condizione di vittima.

La comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza di comparsa segnalano una situazione di elevato rischio di bullismo reiterato.

Gli indicatori 6 – 13 sono **SECONDARI**, rappresentano cioè indici di attenzione per l'educatore.

La presenza di solo 1 indicatore primario o di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale.

12.4. Segnalazioni da parte dei minori

Help Line



La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di **Telefono Azzurro** accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di *helpline* è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.



Hot line

Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il "Clicca e Segnala" di **Telefono Azzurro** e "STOP-IT" di **Save the Children**. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia.

13. Link utili da consultare

13.2. Sitografia di riferimento

Ai seguenti link è possibile reperire materiale didattico da utilizzare in classe o consultare approfondimenti sui temi dell'educazione affettiva e digitale

Generazioni Connesse: Safer Internet Centre - MIUR - <https://www.generazioniconnesse.it/> (sezioni: tematiche, kit didattici, formazione)

Piattaforma ELISA - MIUR - <https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/>

Centro Nazionale di Documentazione sul Cyberbullismo - <https://cyberbullismo.wordpress.com/>

Parole O-stili - <https://paroleostili.it/>

#Cuoriconnessi contro il bullismo - <https://www.cuoriconnessi.it/>

STOP AL BULLISMO. Prevenire e contrastare il bullismo a scuola- <http://www.stopalbullismo.it/>

MIM - <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Di.Te.

Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori- <https://www.dipendenze.com/>

Fondazione Carolina. Felici di navigare - <https://www.fondazionecarolina.org/>

Noi siamo pari. Il portale delle pari opportunità- <https://www.noisiamopari.it/>

FARE X BENE. Creiamo un futuro migliore insieme -<https://farexbene.it/>

13.3. Videografia di riferimento

PER LA SCUOLA PRIMARIA

13.3.1. <https://www.raiplay.it/collezioni/stopalbullismo> - Sezione "Animazione" ("Zibilla", "I colori di Babou", "Mitchell", "Balla col bullo");

13.3.2. GenerazioniConnesse - YouTube -

https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A ("I super errori". La miniserie).



PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

13.3.3. <https://www.raiplay.it/collezioni/stopalbullismo> - Sezione "Film" e "Speciali"

13.3.4. "Senza rete" docufilm contro il cyberbullismo -

<https://www.raiplay.it/programmi/senzaretedoc>

13.3.5. Generazioni Connesse - YouTube -

https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A